

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2016.

**Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il Regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale prevede che «il Ministro della sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario»;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, sezione III, relativo al controllo delle informazioni sulla catena alimentare per gli animali inviati al macello;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, ed in particolare l'art. 4, che disciplina la «Documentazione di trasporto»;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/132/CE del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 3222 del 9 febbraio 2009, della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione e della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, inerente chiarimenti circa le modalità di trasmissione e di acquisizione delle informazioni sulla catena alimentare ed, in particolare, la possibilità che le stesse possano essere fornite in forme diverse, ivi compresa la trasmissione elettronica;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini», che prevede la possibilità di compilare e trasmettere la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello 4) utilizzando le specifiche applicazioni informatiche della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 3, che

ha aggiunto il comma 2-ter all'art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevedendo, tra i principi per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale, anche quello della «informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede che «su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144;

Considerato che la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica contiene tutte le informazioni relative alle aziende, agli operatori ed agli animali e rappresenta la fonte ed il riferimento ufficiale dei dati da inserire nella dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello 4);

Ritenuta la necessità di avviare il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei che accompagnano gli animali nelle movimentazioni e di ridurre al minimo le anomalie generate da errori nella compilazione dei modelli;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'allegato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, anche al fine di uniformare in un unico documento le informazioni previste nella «dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali» (modello 4) con le «informazioni sulla catena alimentare» (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e inoltre di consentirne l'informatizzazione;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.


*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317*

1. L'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

*Modalità operative*

1. La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, art. 3, comma 7, è



effettuata esclusivamente in modalità informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. In deroga al comma 1, sono esentate dalla compilazione in modalità informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino a che non avviene l'adeguamento tecnologico necessario. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rendono pubblico l'elenco aggiornato di dette zone.

3. La consegna di copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, ai Servizi veterinari competenti per territorio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, si intende assolta dalla compilazione dello stesso modello mediante la funzionalità predisposta nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.

5. Al fine di consentire la compilazione della sezione D della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, da parte del trasportatore direttamente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, è attivata nel sistema informativo veterinario la specifica sezione per la registrazione degli autotrasportatori degli animali.

6. Il Servizio veterinario competente nei casi previsti effettua la validazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, informatizzata e, ove necessario, completa la stessa mediante compilazione della sezione E (attestazioni sanitarie).

7. Al fine di garantire la compilazione in modalità informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica sono esposti i servizi web necessari per garantire la cooperazione applicativa con le Banche dati regionali ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico.

8. Le informazioni sulla catena alimentare (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono inserite in apposita sezione dell'allegato al presente decreto.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, assolve alla compilazione ed alla presentazione del documento «informazioni sulla catena alimentare» (ICA).

10. Il monitoraggio dell'applicazione delle misure previste dal presente decreto è effettuato da un gruppo di lavoro composto da due rappresentanti del Ministero della salute e cinque rappresentanti delle regioni e delle provin-

cie autonome di Trento e Bolzano individuati dal coordinamento interregionale. La partecipazione al suddetto gruppo è senza oneri a carico dell'Amministrazione.

### Art. 3.

#### Disposizioni finali

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003 recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, de conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96, è abrogato.

3. Il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148, è abrogato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3300

#### Note

##### Colore del modello

Al fine di soddisfare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, relativamente alla necessità di indicare il diverso colore del modello (rosa - giallo - verde) a seconda della struttura di provenienza degli animali, l'applicativo predisposto nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica permette la compilazione e la stampa del modello riportante la specifica del colore a seconda della struttura di riferimento.

##### Identificazione degli animali

Laddove richiesto dalla normativa di riferimento, gli animali movimentati vanno correttamente riportati nella dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, tramite la trascrizione del codice identificativo individuale di ogni singolo animale.


##### Completezza delle informazioni

Tutte le informazioni previste dalla dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, devono essere fornite con estrema attenzione, in modo chiaro e completo, in particolare per quanto riguarda le strutture di partenza e di destinazione degli animali, l'identificazione degli animali, gli eventuali trattamenti a cui questi ultimi sono stati sottoposti e l'esatta identificazione del mezzo di trasporto.

Per numero di autorizzazione al trasporto di animali (riquadro D) si intende la numerazione progressiva attribuita dall'Autorità rilasciante l'autorizzazione ovvero il numero del protocollo.

##### Validità

La presente dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, eventualmente adattata in relazione alle specifiche delle specie animali oggetto di movimentazione, è utilizzabile per tutte le specie animali.



ALLEGATO

Colore: \_\_\_\_\_

Numero Modello 4 ( \_\_\_\_\_ ) del \_\_/\_\_/\_\_\_\_



DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE \_\_\_\_\_

REGIONE \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_

**A) IDENTIFICAZIONE**

I capi riportati in allegato provengono dall'azienda identificata dal Codice Aziendale: \_\_\_\_\_, specie allevata \_\_\_\_\_, sita in \_\_\_\_\_ Cap: \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e registrata presso la A.S.L. DI \_\_\_\_\_

**COMPETENZA,**

PROPRIETARIO: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

DETENTORE: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

I capi riportati in allegato, fatto salvo quanto citato nel riquadro E), non sono sottoposti al divieto di spostamento in applicazione di misure di polizia veterinaria.

Tali animali, se non nati in azienda, sono stati altresì introdotti in azienda con regolare documentazione di accompagnamento (disponibile informaticamente in BDN) e, per ciascuno di essi, in allegato viene riportata l'azienda o, nel caso di scambi o importazioni scortati dalle certificazioni previste, la nazione di provenienza e gli estremi della documentazione di accompagnamento.

**B) INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.), di cui al Reg.853 del 2004**

Gli animali di cui in allegato, destinati alla macellazione:

- 1)  NON SONO STATI trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego  
 2)  Nei 90 giorni precedenti la data odierna  dalla nascita  
 a)  NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con le sostanze di cui agli art.4 e 5, del D.l.vo n.158 del 16 marzo 2006  
 b)  NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi  
 c)  NON SONO STATI  SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali  
 Sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con alimenti medicamentosi o specialità medicinali ed in seguito alla somministrazione di alimenti contenenti additivi coccidiostatici.

In caso di trattamento di cui alla voce 2), i dati relativi a: specialità medicinale veterinaria, data di somministrazione e tempo di sospensione, per ciascun animale o partita, sono riportati in allegato.

- 3)  NON PRESENTANO  PRESENTANO sintomi:  
 enterici  respiratori  cutanei  locomotori  altro

- 4)  NON SONO STATI  SONO STATI eseguiti esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare

In caso di esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare di cui alla voce 4), i dati relativi, per ciascun animale o partita, sono riportati in allegato.

5) L'azienda  HA  NON HA ricevuto segnalazioni di non conformità dell'ultima partita di animali inviata al macello da parte dei Servizi Veterinari Ufficiali dei macelli relativi a:

- Elementi di identificazione  
 Rilevazioni ante/post mortem  
 Altro

Si allega ulteriore documentazione ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005.

- 6) La percentuale di mortalità nell'azienda  È  NON È .....

Il Veterinario che fornisce assistenza zootecnica all'allevamento è il Dott. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero di Telefono: \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Numero di Iscrizione all'albo: \_\_\_\_\_

**C) DESTINAZIONE**

Gli animali sono destinati a:

Allevamento  Macello  Stalla di sosta  Fiera/Mercato  Pascolo  Altre tipologie di struttura

Codice: \_\_\_\_\_ Approval number: \_\_\_\_\_ Specie: \_\_\_\_\_

Denominazione: \_\_\_\_\_ ID FISCALE: \_\_\_\_\_

Proprietario: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

Detentore: \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_


Indirizzo: \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_ Prov: (\_\_\_\_)

Data di uscita prevista: \_\_\_\_\_

Le informazioni sono state inserite, nel sistema informativo da UTENTE \_\_\_\_\_ sulla base delle dichiarazioni rese del detentore \_\_\_\_\_

Firma (ove necessario)  
 \_\_\_\_\_

(Generato dal CSN il \_\_\_\_\_)



Colore: \_\_\_\_\_

Numero Modello 4 ( \_\_\_\_\_ ) del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



**D) TRASPORTO**

I capi riportati in allegato sono trasportati da **CONDUCENTE** \_\_\_\_\_, conducente dell'automezzo \_\_\_\_\_, marca \_\_\_\_\_, targa motrice \_\_\_\_\_ ([nota] inserire targa rimorchio \_\_\_\_\_ solo se valorizzato) con autorizzazione al trasporto di animali (nei casi previsti) n° \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ alla ditta con ragione sociale \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Si garantisce che gli animali sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.  
 Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

Data \_\_\_\_\_, ora partenza \_\_\_\_\_, durata prevista del viaggio \_\_\_\_\_

Le informazioni sono state inserite da \_\_\_\_\_ sulla base delle dichiarazioni del conducente / trasportatore \_\_\_\_\_ Firma (ove necessario) \_\_\_\_\_

Annotare eventuali modifiche riguardanti i dati del trasporto riscontrate al momento della partenza degli animali. Tali modifiche dovranno essere registrate in Banca Dati Nazionale non appena possibile.

.....  
 .....  
 .....

Il Detentore \_\_\_\_\_ Il Trasportatore \_\_\_\_\_

**E) ATTESTAZIONI SANITARIE (da compilare nei casi previsti)**

Di seguito viene riportato lo stato sanitario dell'azienda di provenienza, così come registrato in Banca Dati Nazionale.

Tipo malattia	Qualifica sanitaria	Data ultima attribuzione

In allegato l'elenco degli animali immunizzati con l'indicazione, per ciascuno di essi, della malattia e della data.  
 Sono state effettuate le seguenti immunizzazioni:  
 \_\_\_\_\_

L'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale ed autorizzata alla movimentazione. Gli animali riportati in allegato sono stati visitati (nei casi previsti) con esito FAVOREVOLE dal servizio veterinario ufficiale. Il controllo pre-movimento è stato effettuato (nei casi previsti) alle date riportate in allegato.

Osservazioni     Dichiarazioni     Prescrizioni     Vincolo Sanitario

\_\_\_\_\_


Le informazioni sono state registrate nel sistema informativo in automatico, sulla base di quanto già registrato in Banca Dati nazionale e della documentazione agli atti del servizio veterinario ufficiale e nel rispetto di quanto previsto dal capitolo 3 del "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina – provvedimento 26 maggio 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

Le informazioni sono state registrate nel sistema informativo dall'utente [\*] \_\_\_\_\_ per conto del veterinario ufficiale \_\_\_\_\_ ([\*] oppure dall'utente/veterinario ufficiale \_\_\_\_\_) sulla base della documentazione agli atti del servizio veterinario ufficiale e nel rispetto di quanto previsto dal capitolo 3 del "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina – provvedimento 26 maggio 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

Data: \_\_\_\_\_

Firma (ove necessario) \_\_\_\_\_

(Generato dal CSN il \_\_\_\_\_)



Colore: \_\_\_\_\_

Numero Modello 4 ( \_\_\_\_\_ ) del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



### Allegato – identificazione degli animali movimentati

#### ELENCO CAPI BOVINI MOVIMENTATI

Num	Codice Capo / Codice Elettronico	Specie	Data di nascita	Sesso	Razza	Provenienza	Controllo pre-movimentazione (nei casi previsti)		
							Malattia	Esito	Data controllo
1	IT 								
2									

Annotare eventuali modifiche riguardanti l'elenco degli animali movimentati riscontrate al momento della partenza.  
Tali modifiche dovranno essere registrate in Banca Dati Nazionale non appena possibile.

.....

.....


.....

.....

.....

Il Detentore  
\_\_\_\_\_

(Generato dal CSN il \_\_\_\_\_)




Colore: \_\_\_\_\_

Numero Modello 4 ( \_\_\_\_\_ ) del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Allegato – identificazione degli animali immunizzati****ELENCO CAPI BOVINI IMMUNIZZATI**

Codice Capo	Immunizzati per	Piano di vaccinazione	Data Vaccinazione	Data Richiamo
IT 				

*(Generato dal CSN il \_\_\_\_\_)*


Colore: \_\_\_\_\_

Numero Modello 4 ( \_\_\_\_\_ ) del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**Allegato – identificazione degli animali sottoposti a trattamenti****ELENCO CAPI BOVINI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI**

Codice Capo	Tipologia di Trattamento	Denominazione	Confezione	Data di ultima Somministrazione	Tempo di sospensione
IT 					

(Generato dal CSN il \_\_\_\_\_)



Colore: \_\_\_\_\_


Numero Modello 4 ( \_\_\_\_\_ ) del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Allegato – elenco degli animali sottoposti ad esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare****ELENCO CAPI BOVINI SOTTOPOSTI AD ESAMI DI LABORATORIO**

Codice Capo/Gruppo	Esame	Data di esecuzione	Risultato
IT 			

*(Generato dal CSN il \_\_\_\_\_)*

16A06489





# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI

Ufficio 2 – Epidemiologia e anagrafi degli animali,  
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2016/5

Alle Regioni e Provincie Autonome  
Servizi veterinari regionali e provinciali

Al CSN C/O IZS AM - Teramo

Alle Associazioni di categoria

Alla FNOVI

[info@pec.fnovi.it](mailto:info@pec.fnovi.it)

Al SIVEMP

[sivemp@pec.it](mailto:sivemp@pec.it)

LORO SEDI

**OGGETTO: Decreto ministeriale 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali".**

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale - serie generale n.205 del 2 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto ministeriale di cui all'oggetto che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Il decreto di cui trattasi approva il nuovo formato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) che va a sostituire sia il modello di cui al decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, recante: "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" che quello di cui al decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

Si fa presente che è consentito continuare a utilizzare, **esclusivamente nei casi in cui è ammessa la compilazione non informatizzata e non oltre il 31 dicembre 2016**, i modelli precedenti fino ad esaurimento delle scorte a condizione che siano debitamente integrati con le informazioni aggiuntive richieste dal nuovo modello e che siano osservate le modalità operative di cui all'articolo 2 del decreto stesso

Nel raccomandare la massima diffusione della presente si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*\*F.to Silvio Borrello*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI  
FARMACI VETERINARI  
Ufficio 2 – Epidemiologia e anagrafi degli animali,  
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2017/5

**OGGETTO:** Decreto ministeriale 28 giugno  
2016 – Modello 4 informatizzato. Indicazioni  
operative

Il decreto ministeriale 28 giugno 2016 “Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali” all'articolo 2 prevede che a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto la compilazione del modello 4 è effettuata esclusivamente in modalità informatica. Considerato che il decreto di cui trattasi è stato pubblicato il 2 settembre 2016 si conferma che **dal 2 settembre 2017 la compilazione del modello 4 dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità informatica.**

Premesso quanto sopra, si invitano le Autorità e le Organizzazioni in indirizzo a porre in essere ogni azione ritenuta utile al fine di facilitare ed accompagnare l'adempimento di tale obbligo ricordando che l'informatizzazione del modello 4 rappresenta uno degli obiettivi di semplificazione adottati dal Governo in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare con l'Agenda per la semplificazione 2015/2017.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino all'adeguamento tecnologico necessario,

Direttore dell'Ufficio 2: Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: [m.ianniello@sanita.it](mailto:m.ianniello@sanita.it)  
Referente del procedimento: Dott. Luigi Ruocco – 06/59946755 – email: [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it)

0018559-04/08/2017-DGSAF-MDS-P

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Alle Regioni e Province Autonome  
Servizi veterinari regionali e provinciali

Alla DGISAN  
Segreteria di Direzione

A tutte le Associazioni di categoria

Alla FNOVI

Al SIVEMP

All'ANMVI

E, p.c. Ad AGEA Coordinamento  
[aci@certificata.agea.gov.it](mailto:aci@certificata.agea.gov.it)  
[direttore.coordinamento@agea.gov.it](mailto:direttore.coordinamento@agea.gov.it)

Al Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche europee, internazionali e dello  
sviluppo rurale  
[dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it)

LORO SEDI

sono esentate dalla compilazione in modalità informatica del modello 4. A tal proposito si sollecitano le Regioni e Province autonome a predisporre, rendere pubblico e mantenere aggiornato l'elenco di dette zone. In mancanza di detto elenco sarà ritenuta valida un'apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal proprietario o detentore degli animali che sono movimentati.

Si precisa che l'obbligo di compilazione elettronica del modello 4 non si applica per le specie di cui non esiste ancora un'anagrafe informatizzata (lagomorfi, chioccioline, ungulati selvatici allevati ad eccezione dei cinghiali) né per quelle specie per le quali la funzionalità informatica per la compilazione del modello 4 è ancora in fase di predisposizione (animali d'acquacoltura). Si ricorda che per l'anagrafe apistica la compilazione informatizzata dell'Allegato C ha la stessa valenza della compilazione informatizzata del modello 4.

Per quanto riguarda l'esigenza di modificare alcuni elementi inseriti nel modello 4 (numero animali, codici animali, dati trasportatore) si fa presente che tali dati possono essere modificati sulla copia cartacea che accompagna gli animali e che l'aggiornamento del dato modificato deve essere fatto nel sistema all'atto della registrazione della movimentazione. Infatti è solo il dato della movimentazione che viene considerato per l'aggiornamento della consistenza dell'allevamento. In questo caso quindi in BDN ci sarà un dato discordante tra modello 4 e movimentazione registrata, cosa di cui il sistema comunque darà evidenza. In un secondo momento sarà predisposta la funzione per modificare anche il dato del modello 4.

Per quanto riguarda la compilazione degli allegati previsti ad esempio dalle ICA (elenco animali con i trattamenti, etc), al fine di venire incontro ad alcune richieste avanzate dalle Associazioni di categoria ed in fase di prima applicazione, si rende noto che si sta predisponendo una funzionalità specifica che consentirà, in alternativa alla compilazione diretta nel sistema, di allegare un file pdf recuperabile dalla documentazione disponibile in azienda ovvero dagli applicativi gestionali in uso alle aziende stesse.

Il Centro Servizi Nazionale dell'Anagrafe zootecnica dell'IZSAM sta mettendo a punto un'apposita app, a breve utilizzabile tramite smartphone o tablet, che consentirà di compilare il modello 4 anche direttamente in allevamento e senza l'ausilio di un computer. Si sottolinea la necessità di dotarsi di Carta Nazionale dei Servizi per l'attivazione di tale app.

Per quanto riguarda i trasportatori, il CSN sta predisponendo un apposito ruolo in BDN: per l'accesso a detto ruolo il trasportatore (o la relativa impresa) dovrà essere registrato nell'anagrafe dei trasportatori presente nel SINVSA. Al riguardo si invitano le Regioni e le Province autonome ad accelerare l'implementazione di detta anagrafe.

Per quanto riguarda le regole di validazione del modello 4, che attualmente prevedono che tutti i movimenti da vita siano autorizzati dal Servizio Veterinario mentre tutti quelli da macello sono validati automaticamente dal sistema (fatte salve le eventuali misure sanitarie adottate a seguito di provvedimenti di Polizia veterinaria), si informa che sono in fase di completamento nuove regole di validazione

che tengano conto dello status sanitario del territorio al fine di consentire la validazione automatica, a determinate condizioni, anche per le movimentazioni da vita.

Si ricorda che nella sezione INFO della BDN dell'anagrafe zootecnica, nella parte MANUALI DI UTILIZZO DELL'APPLICATIVO è possibile scaricare il MANUALE DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO alla cui lettura si rimanda per i dettagli tecnici riguardanti la funzionalità informatica.

Infine si invitano le Autorità in indirizzo impegnate in attività di controllo a voler tenere in considerazione, nel corso della fase di prima applicazione dell'obbligo, di tutte quelle situazioni di forza maggiore, di urgenza e/o emergenza, di rischio per il benessere e la sanità animale e la salute pubblica che potrebbero ostacolare o non consentire la compilazione informatizzata del modello 4.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*\*F.to Silvio Borrello*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993